

Progetto “ Vorrei una legge che..”

Classe 1 C

Scuola Media Lanfranco IC6 Modena

Insegnante referente: Daniela Vignocchi

Proposta di legge:

“COLTIVA LA VITA”

FINALITÀ: Dare norme di comportamento per migliorare l’ambiente perchè ogni cittadino ha il diritto/dovere di vivere e di crescere i propri figli in un mondo pulito, verde e salubre.

1. NORME GENERALI


ART. 1

Il singolo individuo non deve abbandonare i rifiuti nell’ambiente:

1.1 Non deve buttare le carte per strada, per terra, fuori dai finestrini delle auto e fuori dai cestini.

1.2 Non deve buttare i rifiuti nei corsi d’acqua.

1.3 Non deve buttare i mozziconi di sigarette per terra e in spiaggia.



1.4 I proprietari dei cani o cavalli devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e smaltirli in appositi contenitori.



ART. 2

Il singolo individuo deve fare la raccolta differenziata in ambito domestico e utilizzare le isole ecologiche.

ART. 3

Il singolo individuo, nei luoghi pubblici, deve utilizzare i cestini per la raccolta differenziata.

ART. 4

Al fine di educare a non sprecare cibo e al corretto utilizzo dei mezzi di trasporto nelle scuole sarà introdotta una materia di studio "Ecologia" che tratterà temi come lo spreco alimentare (per insegnare a non acquistare quando si fa la spesa alimentare il superfluo che poi rischia di scadere e venire buttato e a recuperare gli avanzi per cucinare nuovi cibi), la solidarietà, la distribuzione più equa delle risorse, l'utilizzo consapevole dei mezzi di trasporto.



ART. 5

E' vietato danneggiare i boschi:

5.1 E' vietata la raccolta di piante, fiori e funghi protetti.



5.2 E' vietato tagliare alberi e rami (è consentito solo alle guardie forestali).

5.3 E' proibito fare rumori molesti e schiamazzi all'interno del bosco.

5.4 E' proibita la caccia .



ART. 6

L'uso dei botti e dei petardi in città deve essere autorizzato dalla Polizia Municipale.




ART. 7

E' vietato fumare nei luoghi pubblici.



ART. 8

E' vietato l'uso di diserbanti e pesticidi chimici.



ART. 9:

SANZIONI. Il mancato rispetto degli articoli precedenti prevede una sanzione di tipo economico da 300 a 1500 euro. In caso si verificano situazioni d'inquinamento / danneggiamento dell'ambiente con gravi conseguenze sulla comunità, per il mancato rispetto degli articoli precedenti, sono previste sanzioni penali.

2. INNOVAZIONI

ART.10:

Tutti i luoghi pubblici dovranno essere dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata.



ART.11:

Ogni quartiere dovrà essere dotato di un'isola ecologica; il comune dovrà garantire l'apertura 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

ART.12:


Ogni comune dovrà destinare parte del suo territorio per creare nuove riserve naturali, in cui, per entrare serve una tessera a punti: se il cittadino verrà sorpreso a danneggiare l'ambiente la sua tessera perderà punti in proporzione al danno arrecato, quando non si dispone più di punti sulla tessera per il rinnovo si procederà ad applicare una sanzione di 150 euro..

ART.13:

Nelle aree protette non si potranno costruire edifici/strutture nè utilizzare terreni per l'agricoltura.

ART.14:

Il comune si impegna a migliorare la natura mediante la piantumazione di essenze arboree per ogni nuovo nato.



ART.15:

Gli olii provenienti da uso industriale devono essere smaltiti presso le isole ecologiche.

ART.16:

Il comune sarà tenuto a fare controlli a campione per far rispettare la legge.

ART.17

SANZIONI: Sono previste sanzioni pecuniarie da 2.000 a 10.000 euro che, a seconda della gravità dell'infrazione commessa e dell'impatto ambientale, verranno comminate direttamente dalle autorità competenti.

3. DIRITTI DELL'AMBIENTE

ART.18:

E' vietato utilizzare sostanze chimiche, tossiche che potrebbero danneggiare le piante, gli alberi e i luoghi che li circondano.

ART.19:


Non devono essere utilizzate delle macchine che funzionano con combustibili fossili (sostanze ricavate dal petrolio che viene sottratto al terreno), perché causano un grave inquinamento dell'aria e della terra

ART.20:

Negli impianti industriali dove vengono utilizzate sostanze e metalli tossici che danneggiano gravemente l'ambiente il superamento dei livelli ammissibili comporterà la chiusura dell'impianto da 1 a 10 giorni.

ART.21:

Bisogna produrre e usufruire il meno possibile dei gas come il monossido di carbonio che può causare oltre ad un grave inquinamento dell'aria una difficile circolazione dell'emoglobina nel sangue.



ART.22:

SANZIONI: Chi non rispetterà gli articoli 18-19-20-21 dovrà pagare una multa pari al danno arrecato.

3. LA NATURA NEI PARCHI E NELLE AREE GIOCO

ART. 23

La regione Emilia Romagna destina fondi per la costruzione di aree gioco e parchi cittadini;

ART.24

Non è consentito l'utilizzo dei giochi ai bambini di età superiore ai 13 anni ed è severamente vietato romperli;

ART.25

La vegetazione nei parchi sarà protetta: è pertanto severamente vietato danneggiarla; le piante non devono essere strappate per divertimento, perché sono importanti per il nostro ecosistema e perché favoriscono la vita;

ART.26

Nel rispetto di tutti in questi parchi è vietato scrivere su cartelloni e panchine ed è obbligatorio chiudere i rubinette delle fontane;

ART.27

Queste aree sono costruite a misura di bambini e di adulti che hanno rispetto per l'ambiente e per gli altri.

ART. 28

SANZIONI: Nel caso in cui queste zone non sono conservate nel migliore dei modi, sarà applicata una multa a chi non le rispetta da € 100,00 a € 750,00.

4. DELLA TUTELA DEL SUOLO

ART. 29

Tutti i comuni e tutti i cittadini hanno l'obbligo di mantenere pulite le strade, i parchi e le zone verdi in generale.

29.1 È vietato abbandonare rifiuti a terra, nei boschi, sulle strade in generale.

29.2 È vietato interrare i rifiuti.

29.3 È vietato accendere fuochi all'interno dei boschive zone verdi in generale, eccetto che nelle zone appositamente attrezzate e segnalate.

29.4 È vietato utilizzare sostanze chimiche nocive per concimare il suolo eccetto quelle consentite dalla Legge.

29.5 È vietato gettare rifiuti civili o industriali nei corsi d'acqua.

29.6 È vietato bruciare rifiuti, materiale plastico, copertoni di autovetture e altri materiali di scarto.

ART. 30

L'utilizzo e la vendita di oggetti costruiti con materiale riciclabile è incentivato da detrazioni di imposte pari al 20% delle spese sostenute.

ART. 31:

SANZIONI: chi non rispetta gli articoli 29 e 30 sarà soggetto a sanzioni da €50 a €1000.